

Carolina Lombardozi

## **L’acquisizione dello *status* di “dichiarante CBAM autorizzato” e le proposte di semplificazione normativa.**

Anche se con il pacchetto Omnibus dello scorso 26 febbraio 2025 sono state introdotte diverse proposte normative volte a ridimensionare la portata operativa del CBAM <sup>1</sup>, l’Unione Europea non sembra affatto intenzionata a rinunciare alla costruzione di una solida struttura normativa volta a sorreggere questo prelievo e, contestualmente, a perseguire l’obiettivo di riduzione delle emissioni di carbonio in Europa.

In quest’ottica, il CBAM, insieme al sistema ETS, continua a rappresentare uno dei principali pilastri per il raggiungimento del predetto obiettivo di decarbonizzazione.

A tal proposito, con il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/486, pubblicato il 18 marzo 2025 e applicabile dal successivo 28 marzo, l’Unione Europea ha fissato i requisiti e le procedure per ottenere la qualifica di c.d. “dichiarante CBAM autorizzato”, obbligatoria a decorrere dal 2026 <sup>2</sup>. Si tratta, a ben vedere, di una scadenza fondamentale per gli importatori giacché, nell’ambito del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, il dichiarante autorizzato è l’unico soggetto che nel 2026 potrà importare nel territorio unionale merci soggette a regolamentazione CBAM. Ciò implica che, in mancanza della suddetta autorizzazione, saranno irrimediabilmente precluse le importazioni di prodotti come ferro, acciaio, cemento, alluminio, fertilizzanti, etc..

Dal punto di vista procedurale, il Regolamento prevede che la domanda volta ad ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato sia presentata in modalità elettronica mediante il registro CBAM. Il registro in questione è stato a sua volta istituito in conformità al Regolamento (UE) 2024/3210 che ne ha stabilito “*le norme riguardanti l’infrastruttura nonché le procedure e i processi specifici*”; esso si concreta in una banca dati elettronica contenente i dati delle domande per ottenere la qualifica di dichiaranti CBAM, dei conti e delle dichiarazioni CBAM, della registrazione dei gestori e delle relazioni di verifica redatte dai verificatori accreditati. Detto registro rende possibile la comunicazione, la notifica, la registrazione, i controlli e gli scambi di informazioni tra la Commissione, le autorità competenti, le autorità doganali e gli operatori economici.

Dopo la presentazione della richiesta di autorizzazione da parte del singolo operatore si apre un periodo di 120 giorni (esteso a 180 per domande presentate prima del 15 giugno 2025) in cui l’Autorità competente (che in Italia è il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) può valutare l’ammissibilità di tale richiesta. Entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, l’Autorità dovrà aprire una procedura di consultazione con il soggetto richiedente, con richiesta telematica effettuata mediante il registro CBAM. In questa fase l’Autorità potrà formulare richieste di chiarimenti cui l’impresa è tenuta a rispondere entro i successivi 30 giorni.

---

<sup>1</sup> Atteso che nella bozza di proposta si prevede, tra le novità di maggior rilievo, un’esenzione *de minimis* per importazioni annuali di beni soggetti al CBAM (eccetto energia elettrica ed idrogeno) inferiori a 50 tonnellate e lo slittamento al 2027, in luogo del 2026, della fase “definitiva” di attuazione del meccanismo (con l’obbligo di pagamento del CBAM stesso).

<sup>2</sup> Si noti che gli adempimenti di monitoraggio previsti dal CBAM sono già in vigore dal 2023; ciò nonostante finora non è stata necessaria alcuna specifica autorizzazione, potendo le importazioni essere perfezionate da qualsiasi operatore.

In questo caso, un eventuale rigetto della domanda, pur possibile, deve però essere adeguatamente motivato, con possibilità per l'impresa di presentare ricorso. Se invece l'autorizzazione viene concessa, lo *status* di dichiarante CBAM approvato sarà registrato sulla piattaforma CBAM e diventerà ufficiale a partire dalla stessa data dell'iscrizione nel sistema. A questo punto verrà assegnato all'operatore un numero di conto CBAM sul quale dovranno essere caricati i certificati da acquistare a copertura delle emissioni incorporate nelle merci importate.

Sotto il profilo sostanziale, per ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato occorre, come previsto dall'art. 5 del Regolamento CBAM (Reg. UE n. 2023/956):

- attestare di non avere un ordine di riscossione pendente per debiti fiscali;
- stimare il valore monetario e il volume delle importazioni di merci nel territorio doganale dell'Unione suddivisi per tipo di merci, per l'anno civile nel corso del quale è presentata la domanda e per il successivo;
- attestare l'assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale o delle norme sugli abusi di mercato, compresa l'assenza di reati gravi in relazione alla propria attività economica;
- fornire le informazioni necessarie per dimostrare la capacità finanziaria e operativa di adempiere agli obblighi CBAM.

È interessante notare come il Regolamento preveda che la valutazione dell'Autorità competente sull'accoglimento della domanda possa essere svolta anche sulla base di conclusioni di esperti o, più genericamente, di terzi e/o in considerazione di *audit* forniti dallo stesso richiedente che, dunque, potrebbe supportare la richiesta di autorizzazione con un vero e proprio *dossier* predisposto da consulenti esperti del settore.

Anche dopo l'eventuale rilascio dell'autorizzazione, l'autorità potrà svolgere controlli periodici per assicurarsi che il dichiarante rispetti i requisiti di mantenimento dell'autorizzazione stessa. In caso di infrazioni gravi o ripetute, oppure se i requisiti vengono meno, infatti, al soggetto può essere revocata l'autorizzazione. Di talché, per mantenere lo *status* di dichiarante autorizzato, occorrerà dimostrare, alla fine di ogni trimestre dell'anno solare, non solo di essere in possesso di tutti i requisiti sopra menzionati, ma anche di avere sul proprio conto CBAM un numero di certificati pari ad almeno l'80% delle emissioni incorporate nelle merci importate dall'inizio dell'anno.

In buona sostanza, è chiaro che anche le procedure per ottenere la qualifica di dichiarante autorizzato rientrano in quell'ambito di criticità procedurali evidenziate dalle associazioni di categoria in ordine all'onerosità (non solo in termini economici) degli adempimenti posti a carico degli operatori dalla disciplina CBAM.

Sebbene l'auspicio sia quello di una rapida modifica del Regolamento UE n. 2023/956 – finalizzato ad attuare le semplificazioni proposte in modo tale che gli oneri legati alla rendicontazione CBAM non superino il beneficio ambientale che si punta a ottenere in termini di monitoraggio e limitazione delle emissioni di CO<sub>2</sub> –, nell'immediato, per prevenire un eventuale rigetto della domanda di autorizzazione e in previsione dell'attività di controllo da parte dell'Autorità, è bene che gli importatori si attivino tempestivamente.

Il che vuol dire che occorre dotarsi di adeguati assetti organizzativi per far fronte agli obblighi CBAM, in termini sia di sviluppo dei processi interni che di valutazione dei corrispondenti impatti finanziari.